

potere assoluto di determinare o eventualmente di cambiare l'ubicazione della loro sede dei loro uffici regionali», la Corte ha tenuto a precisare che «gli Stati hanno... un potere sovrano di decisione con riguardo all'accoglimento della sede o di un ufficio regionale di un'organizzazione sul loro territorio». Pertanto «il potere di decisione di un'organizzazione a tale riguardo non è più assoluto di quello di uno Stato» giacché — come è sottolineato in uno dei suoi primi pareri consultivi — secondo la Corte «non vi è nulla nel carattere delle organizzazioni internazionali che permetta di considerarle come una sorta di "super-Stato" (*Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, avere consultivo, C.I.J. Recueil 1949, p. 179*)⁴». «Le organizzazioni internazionali» sono, a giudizio della Corte, «soggetti di diritto internazionale» ma proprio in quanto «sono vincolate da tutti gli obblighi incombenti su di esse secondo le regole generali del diritto internazionale, secondo i loro atti costitutivi o gli accordi internazionali ai quali sono parti». Per tale motivo, la Corte ha rilevato che «il diritto di un'organizzazione internazionale di determinare l'ubicazione della sede dei suoi uffici regionali» non poteva ritenersi rilevante nella specie, dovendo contemperarsi con il contrapposto diritto dello Stato territoriale (§ 37).

3. Sentenza della Corte di cassazione italiana (S.U.) del 23 novembre 1985 n. 5819 nel caso *Cristiani c. Istituto italo-latino-americano*.

Un avvocato italiano, L. Cristiani, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro l'Istituto italo-latino-americano (I.I.L.A.), in organizzazione internazionale con sede in Italia istituita con un trattato concluso il 1° giugno 1966 (reso esecutivo nell'ordinamento italiano con l. 4 ottobre 1966 n. 794), ostendendo di aver svolto alle dipendenze dell'Istituto compiti di organizzazione e direzione del centro audiovisivo e chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo retributivo. L'I.I.L.A. aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo di godere, in quanto dotato di soggettività internazionale e in virtù del diritto internazionale, dell'immunità dalla giurisdizione italiana. Con sentenza del 4 giugno 1980 il Pretore aveva accolto la domanda. L'I.I.L.A. aveva quindi proposto appello dinanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza del 17 settembre 1981, aveva invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, riconoscendo la soggettività internazionale dell'Istituto. Contro tale sentenza L. Cristiani aveva proposto ricorso per cassazione⁵.

Nella sua sentenza del 23 novembre 1985 n. 5819, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso riconoscendo la soggettività dell'Istituto e la sua immunità dalla giurisdizione italiana. In merito alla soggettività dell'I.I.L.A., la Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente secondo cui l'I.I.L.A. non era un «soggetto internazionale... in quanto privo di territorio o di alcun segno di sovranità», affermando che «tale tesi» era «positivamente smentita dalla Convenzione internazionale 1° giugno 1966» stipulata «tra la Repubblica italiana e venti repubbliche latinoamericane» e «ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966 n. 794». Nella suddetta Convenzione, «recepita nell'ordi-

nammento italiano», era stato proprio stabilito «espressamente che l'Istituto è un "organizzazione internazionale"» e altrettanto «esplicitamente che l'Istituto godrà della personalità giuridica» (art. 11)⁶. Pertanto, a giudizio della Corte, «quand'anche in ipotesi si volesse accedere, per quanto concerne l'acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni internazionali, alla c.d. teoria istituzionalista» — secondo cui «tale soggettività non si acquista per autoqualificazione, ma solo sulla base dell'effettività della posizione dell'ente nella comunità internazionale» — nella specie «la personalità dell'I.I.L.A., nei confronti degli Stati membri, non potrebbe giammai essere revocata in dubbio» non solo alla luce «del trattato che ha dato vita all'organizzazione» ma altresì perché l'I.I.L.A. costituisce «una unità collettiva distaccata dagli Stati membri». Tale unità, secondo la Corte, «risulta, infatti, organizzata da un complesso di norme di diritto internazionale speciale mediante la costituzione di organi sociali» i quali oltre ad essere «distinti da quelli propri di ciascuno Stato membro» non hanno «neppure il carattere di organi comuni a tutti i membri e sono, quindi, organi propri dell'unione di Stati». La Corte ha inoltre escluso che «la personalità giuridica internazionale dell'I.I.L.A.» potesse essere contestata «sulla base della mancata ratifica dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'Istituto relativo ai privilegi ed immunità, concluso a Roma il 3 giugno 1969». «Tale mancata ratifica» significava «soltanto che a favore dell'I.I.L.A. non può essere invocata l'esistenza di una norma convenzionale recepita nell'ordinamento interno che riguardi l'immunità giurisdizionale» e non anche «l'inesistenza della personalità internazionale dell'I.I.L.A.» che al contrario «l'accordo non ratificato implicitamente presuppone» (pp. 150-151).

Sulla questione specifica dell'immunità dalla giurisdizione, la Corte ha premesso che «sia in dottrina che nella giurisprudenza dei vari Paesi, non è riscontrabile una *communis opinio* circa la correlazione necessaria tra personalità internazionale ed immunità». In particolare, «la teoria tradizionale, accolta anche dalla nostra giurisprudenza, fonda l'immunità sulla personalità giuridica internazionale, applicando alle organizzazioni internazionali, in analogia con quanto comunemente riconosciuto per gli Stati, il principio *par in parem non habet jurisdictionem*...»; mentre «altre teorie, le quali contestano la possibilità di riconoscere la personalità internazionale alle organizzazioni internazionali, nonché il principio che l'immunità sia un attributo necessario degli enti sovrani (un tempo correlata alla c.d. immunità larga, secondo la quale gli Stati, in quanto enti sovrani, sarebbero esenti dalla giurisdizione civile degli altri Stati), giustificano il fondamento dell'immunità delle organizzazioni internazionali con l'esigenza di proteggere l'indipendenza e l'autonomia delle loro funzioni dal controllo delle autorità giurisdizionali dei singoli Stati», e «altre ancora fanno dipendere l'immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali da norme convenzionali esplicite o, in ogni caso, implicite, almeno riguardo alle funzioni essenziali delle organizzazioni, osservandosi che gli Stati, nel creare l'ente, hanno voluto che certe funzioni a questo affidate si svolgano in condizioni di indipendenza rispetto agli organi giurisdizionali di ogni Stato membro singolarmente considerato».

Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che «quale che sia il fondamento dell'immunità giurisdizionale, essa è generalmente riconosciuta, in dottrina e giurisprudenza, alle unioni di Stati, abbiano esse personalità giuridica o siano intese come collettività di Stati, nella quale ipotesi, anche per gli Stati terzi, funzionerebbe, pur sempre, la norma generale relativa alla immunità riconosciuta a tutti gli Stati membri». Inoltre «circa i limiti

⁴ *Supra*, § 31.

⁵ In *RDI*, 1986, pp. 147-152.